

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Christian Vitta e cofirmatari per il Gruppo PLR “Rilancio fiscale 2015 - 2018”

del 25 novembre 2013

Premessa

Il Ticino oggi si trova in una situazione fiscale difficile. Infatti è situato in un confronto intercantonale nelle ultime posizioni per quanto riguarda l'imposizione di diverse categorie di contribuenti, in particolare persone giuridiche e redditi alti, mentre presenta una fiscalità più moderata per i redditi bassi e medi.

Una politica fiscale accorta deve basarsi su una visione globale a medio lungo termine per poi realizzarsi a tappe a seconda delle priorità politiche, economiche e finanziarie del momento. La presente iniziativa parlamentare s'iscrive in questo contesto riconoscendo la necessità di intervenire su più livelli e in diversi momenti.

Considerato che il margine di manovra finanziario non è illimitato, il PLR pone tre obiettivi principali con questa proposta:

- programmare un rilancio fiscale nel tempo, in modo da diluire gli effetti finanziari su più anni e in maniera progressiva;
- decidere in quali ambiti della fiscalità è necessario intervenire in maniera prioritaria e più incisiva;
- contribuire al rilancio economico del Cantone.

1. Persone giuridiche

L'imposizione delle persone giuridiche in Ticino risulta essere tra le più elevate della Svizzera. Ad oggi nel nostro capoluogo l'utile è imposto complessivamente (Cantone e comune) al 17.6%, contro una media nazionale del 13.4%, collocandoci al 17° rango. Con una progressiva riduzione dell'imposta cantonale sull'utile (dal 9% al 7.5%) sarebbe possibile arrivare ad un onere complessivo di Cantone e Comune pari al 14.6%, avvicinandosi così alla media nazionale.

Va inoltre considerato che l'esito dei negoziati che la Confederazione sta conducendo con l'UE condurrà probabilmente alla soppressione o perlomeno al ridimensionamento degli statuti speciali delle persone giuridiche nell'ambito della Riforma III dell'imposizione delle imprese potrebbe comportare un serio pericolo di delocalizzazioni, con conseguenti importanti perdite in termini di gettito fiscale e indotto economico. Basti ricordare che in Ticino le società a statuto speciale rappresentano circa il 12% degli introiti dell'imposta sull'utile. Il minor introito fiscale dovrebbe poter quindi essere compensato a seguito dei maggiori introiti legati alla prevista abolizione delle tassazioni speciali

Si propone di ridurre - in maniera scaglionata sull'arco del triennio 2015-2017 - l'aliquota dell'imposta sull'utile dall'attuale 9% al 7.5% (dal 9% all'8.5% nel 2015; dall'8.5% all'8% nel 2016; dall'8% al 7.5% nel 2017).

2. Persone fisiche

2.1 Imposta sulla sostanza

In Ticino l'imposizione sulla sostanza risulta tra le più onerose, nel confronto svizzero, per i contribuenti con ingenti patrimoni. Il nostro Cantone è infatti concorrenziale per le basse e medie sostanze (per una sostanza imponibile di CHF 200'000.- il Ticino si trova al primo rango), ma non lo è per le sostanze medio-alte (16° rango, rispettivamente 17°, per le sostanze di 500'000.- e 1'000'000.- franchi), né tantomeno per le sostanze molto elevate (19° rango per le sostanze superiori ai 2 milioni di franchi). Confrontando il prelievo fiscale massimo, la posizione del Ticino si degrada ulteriormente, collocando il Ticino al 21° rango sul piano intercantonale, con un onere fiscale cantonale e comunale del 6.83‰ (a fronte di una media nazionale del 4.66%). Con un intervento progressivo sarebbe possibile scendere ad un'imposizione massima del 4.9‰, allineandosi così alla media nazionale.

Come sottolineato anche dal Consiglio di Stato nelle conclusioni del messaggio n. 6698 del 12 ottobre 2012, "nonostante il loro numero [contribuenti con ingenti patrimoni] nel corso degli ultimi anni sia rimasto relativamente stabile, non possiamo escludere il rischio che taluni, raggiunta l'età del pensionamento, possano decidere di spostare il proprio domicilio fiscale fuori Cantone quale misura di ottimizzazione fiscale". Un miglioramento delle condizioni fiscali per questa categoria di contribuenti potrebbe non solo trattenere i residenti ma incoraggiare anche i non residenti che dispongono di residenze secondarie a prendere il domicilio effettivo.

La riduzione dell'onere fiscale sulla sostanza permetterebbe inoltre di attenuare i possibili effetti negativi legati al fatto che, a seguito della revisione federale dell'imposizione globale secondo il dispendio, a partire dal 2016 il Canton Ticino sarà obbligato a prelevare un'imposta sulla sostanza anche per i globalisti.

Si propone di ridurre l'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza dall'attuale 3.5‰ al 2.5‰, in maniera scaglionata sull'arco del biennio 2016-2017.

2.2 Imposta sul reddito

Per quanto riguarda l'imposizione del reddito, da molto tempo il nostro Cantone è fermo al palo. L'ultima manovra fiscale di una certa entità risale infatti al 2003, allorquando l'aliquota massima fu portata dal 16.15% al 15.076%. Tuttavia, in questi ultimi anni gli altri Cantoni si sono mossi a volte in modo molto incisivo.

Evoluzione della posizione del Ticino nella concorrenza fiscale intercantonale tra il 2007 e il 2011)

Reddito lordo	Persone sole		Saldo
	2007	2011	
100'000	8	13	-5
150'000	12	14	-2
200'000	13	14	-1
500'000	15	16	-1
1'000'000	18	19	-1

Reddito lordo	Coniugati		Saldo
	2007	2011	
100'000	4	12	-8
150'000	9	17	-8
200'000	12	18	-6
500'000	15	19	-4
1'000'000	18	20	-2

L'imposizione, oltre che ad esser particolarmente onerosa per le fasce di reddito medio-alte e alte, presenta, nelle attuali scale delle aliquote dell'imposta sul reddito, delle anomalie per

quanto concerne la struttura. Gli interventi eseguiti nell'ambito delle riforme fiscali del 1997 e 2003, finalizzati a precisi obiettivi, hanno infatti involontariamente creato degli scalini nelle attuali curve delle scale delle aliquote. Al fine di migliorare l'attrattiva fiscale del Ticino e eliminare una volta per tutte le citate anomalie senza penalizzare nessun contribuente, una correzione delle attuali scale delle aliquote delle persone fisiche si rende pertanto necessaria. Va inoltre aggiunto che un intervento potrà rivelarsi importante se, a seguito dell'iniziativa popolare lanciata dai socialisti, dovessero cadere i cosiddetti "globalisti".

Si propone l'introduzione di un'aliquota marginale massima del 13.5%, per entrambe le scale, a partire da un reddito imponibile superiore a 218'700 franchi accompagnata da una riduzione generalizzata delle aliquote dell'imposta sul reddito in maniera che tutti i contribuenti (coniugati e non) possano beneficiare di uno sgravio minimo del 3%. Le scale delle aliquote vengono rimodulate allo scopo di correggere le distorsioni generate da interventi puntuali precedenti.

3. Conclusioni

Il Gruppo PLR in base alle considerazioni sopra espresse propone che dal 1° gennaio 2015 entrino in vigore le modifiche alla Legge tributaria del 21 giugno 1994 come da allegato 1 alla presente iniziativa.

Per il Gruppo PLR

Christian Vitta

Badaracco - Brivio - Caprara - Cavadini -

Dominé - Galusero - Garzoli - Gianora -

Giudici - Gobbi - Orsi - Pagnamenta - Polli -

Quadranti - Schnellmann - Solcà -

Steiger - Viscardi

ALLEGATO 1

Modifiche proposte alla Legge tributaria del 21 giugno 1994

Entrata in vigore 1° gennaio 2015

Art. 76 - Aliquota imposta sull'utile

L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art. 59 cpv. 3, è del 7,5 per cento dell'utile netto.

Art. 79 - Aliquota imposta sull'utile

L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 7,5 per cento dell'utile netto.

Art. 314e (nuovo) - Disposizioni transitorie

¹Per i seguenti periodi fiscali, l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art. 59 cpv. 3 è oggetto di un supplemento d'imposta di:

- b) 1,0 punto percentuale per il periodo fiscale 2015;
- c) 0,5 punti percentuali per il periodo fiscale 2016.

Entrata in vigore 1° gennaio 2016

Art. 49 cpv. 1 - Aliquote

¹L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria ‰	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria ‰
fino	a fr. 200'000	1.000	200.00	1.000
da fr. 251'000	a fr. 280'000	2.000	360.00	1.285
da fr. 281'000	a fr. 700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr. 701'000	a fr. 1'380'000	3.000	3'450.00	2.500

Per una sostanza imponibile superiore a fr. 1'380'000 si applica un'aliquota effettiva del 2.5 per mille.

Art. 309e (nuovo) - Imposta sulla sostanza, aliquote transitorie

In deroga all'art. 49 cpv. 1, per il periodo fiscale 2016 l'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria ‰	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria ‰
fino	a fr. 200'000	1.000	200.00	1.000
da fr. 251'000	a fr. 280'000	2.000	360.00	1.285
da fr. 281'000	a fr. 700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr. 701'000	a fr. 1'400'000	3.000	3'510.00	2.507
da fr. 1'401'000	a fr. 2'800'000	3.250	8'060.00	2.878
da fr. 2'801'000	a fr. 3'480'000	3.500	10'440.00	3.000

Per una sostanza imponibile superiore a fr. 3'480'000 si applica un'aliquota effettiva del 3.0 per mille.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2018

Art. 35 cpv. 1 - Aliquote

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr. 12'500	0.200	25.00	0.20
da fr. 12'600	a fr. 16'700	4.200	201.40	1.205
da fr. 16'800	a fr. 20'000	4.600	353.20	1.766
da fr. 20'100	a fr. 25'000	6.000	653.20	2.612
da fr. 25'100	a fr. 28'900	7.200	934.00	3.231
da fr. 29'000	a fr. 38'200	9.400	1'808.20	4.733
da fr. 38'300	a fr. 50'500	10.000	3'038.20	6.016
da fr. 50'600	a fr. 70'000	11.000	5'183.20	7.404
da fr. 70'100	a fr. 109'300	12.000	9'899.20	9.056
da fr. 109'400	a fr. 164'000	12.500	16'736.70	10.205
da fr. 164'100	a fr. 218'600	13.000	23'834.70	10.903
da fr. 218'700	in avanti	13.500		

Art. 35 cpv. 2

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr. 20'000	0.150	30.00	0.150
da fr. 20'100	a fr. 27'000	3.500	275.00	1.018
da fr. 27'100	a fr. 31'800	3.700	452.60	1.423
da fr. 31'900	a fr. 40'600	3.900	795.80	1.960
da fr. 40'700	a fr. 45'900	5.800	1'103.20	2.403
da fr. 46'000	a fr. 58'100	8.000	2'079.20	3.578
da fr. 58'200	a fr. 76'600	10.000	3'929.20	5.129
da fr. 76'700	a fr. 86'700	10.800	5'020.00	5.790
da fr. 86'800	a fr. 117'700	11.500	8'585.00	7.293
da fr. 117'800	a fr. 135'300	12.500	10'785.00	7.971
da fr. 135'400	a fr. 218'600	13.300	21'863.90	10.001
da fr. 218'700	in avanti	13.500		

Art. 35 cpv. 3

³I redditi inferiori a 12'500 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del cpv. 1, e a 20'000 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del cpv. 2, sono esenti da imposta; le frazioni inferiori a 100 franchi non sono computate.

ALLEGATO 2

Come illustrato nella tabella seguente, complessivamente le misure proposte comportano un minor gettito valutato in circa 96 milioni di franchi per il Cantone (72.8milioni per i Comuni, applicando un moltiplicatore comunale medio del 76%), ripartiti in maniera pressoché equa tra persone fisiche (54 milioni) e persone giuridiche (42 milioni).

RILANCIO FISCALE 2015 - 2018

										TOTALE		
Misure fiscali		Base legale	Cantone 1.1.2015 in mio CHF	Comuni* 1.1.2015 in mio CHF	Cantone 1.1.2016 in mio CHF	Comuni* 1.1.2016 in mio CHF	Cantone 1.1.2017 in mio CHF	Comuni* 1.1.2017 in mio CHF	Cantone 1.1.2018 in mio CHF	Comuni* 1.1.2018 in mio CHF	Cantone totale in mio CHF	Comuni totale in mio CHF
1.A	Imposta sull'utile: riduzione dell'aliquota dal 9% all'8.5%	Art. 76, cpv. 1	-14.0	-10.6							-14.0	-10.6
1.B	Imposta sull'utile: riduzione dell'aliquota dal'8.5% all'8.0%	Art. 76, cpv. 1			-14.0	-10.6					-14.0	-10.6
1.C	Imposta sull'utile: riduzione dell'aliquota dall'8.0% al 7.5%	Art. 76, cpv. 1					-14.0	-10.6			-14.0	-10.6
2.A	Imposta sulla sostanza: prima tappa riduzione dell'aliquota massima dal 3.5% al 3% a partire da una sostanza imponibile di 3.5mio CHF	Art. 49, cpv. 1			-5.0	-3.8					-5.0	-3.8
2.B	Imposta sulla sostanza: seconda tappa riduzione dell'aliquota massima dal 3% al 2.5% a partire da una sostanza imponibile di 1.5 mio CHF	Art. 49, cpv. 1					-9.0	-6.8			-9.0	-6.8
3	Imposta sul reddito: riduzione generalizzata delle aliquote con sgravio minimo del 3% per tutti i contribuenti e correzione delle aliquote degressive	Art. 35							-40.0	-30.4	-40.0	-30.4
Totale complessivo:			-14.0	-10.6	-19.0	-14.4	-23.0	-17.4	-40.0	-30.4	-96.0	-72.8

Sgravio complessivo PF: -54.0

Sgravio complessivo PG: -42.0

* moltiplicatore comunale medio del 76%